



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'aumento del numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e la modifica del sistema di nomina dei membri « togati », precedentemente eletti dai magistrati.

Le vigenti norme che regolano l'elezione, da parte di magistrati ordinari, di sedici membri del CSM fanno sì che attualmente l'organo sia organizzato in base a vere e proprie correnti politiche che si fronteggiano in contese elettorali le cui conseguenze si ripercuotono poi negativamente nell'ordinaria attività dell'organo, influenzata da una logica imperniata su mediazioni, compromessi e compensazioni.

La normativa attuale dunque ha come unico effetto quello di aumentare il potere delle citate correnti e di diminuire la rappresentatività dei magistrati eletti al CSM.

Tutto ciò rende evidente la necessità di intervenire, nuovamente, sul sistema elettorale, sostituendo il metodo elettivo descritto all'articolo 23 (e successivi) della legge 24 marzo 1958, n. 195, riguardante la nomina dei sedici membri da parte di magistrati ordinari, con il metodo del sorteggio, al fine appunto di garantire maggiormente l'autonomia all'organo.

Si vuole inoltre aumentare sensibilmente il numero dei membri del CSM.

Ferma restando, dunque, la previsione di tre collegi unici nazionali all'interno dei quali nominare tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, sei magistrati che

esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e undici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, l'articolo 1 prevede l'aumento del numero dei membri togati da sedici a venti e dei membri eletti dal Parlamento da otto a dieci, e conseguente aumento dei supplenti.

Gli articoli 2 e 3 prevedono la modifica delle disposizioni riguardanti il metodo di nomina e il passaggio dall'elezione effettuata dai magistrati al sorteggio casuale, intervenendo su tutti gli articoli in cui la categoria è citata (articoli 11, 18, 20, 23, 24 e 31) e prevedendo la conseguente abrogazione degli articoli che disciplinano tutti gli aspetti delle elezioni (articoli 25, 26, 27, 28 e 29).

L'articolo 4 dispone la modifica dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, regolamentando i casi di sostituzione dei componenti scelti tramite sorteggio, per la cessazione della carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM.

Con l'articolo 5 si incarica il Ministro della giustizia di emanare un decreto che disciplini l'organizzazione e garantisca il corretto svolgimento del sorteggio.

Con gli articoli 6 e 7 si disciplinano l'inefficacia del presente disegno di legge nei confronti del Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della legge e la data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alle disposizioni in materia di composizione e organizzazione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti », le parole: « eletti dai magistrati ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « nominati mediante sorteggio » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

2. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « di quattro supplenti » sono sostituite dalle seguenti: « da sei supplenti »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*; due componenti eletti dal Parlamento ».

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Art. 2.

(Modifiche alle disposizioni in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « eletti dai magistrati » sono sostituite dalle seguenti: « nominati mediante sorteggio ».

2. All'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 1) è abrogato.

3. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 1) è abrogato.

Art. 3.

(Componenti nominati mediante sorteggio)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - *(Componenti nominati mediante sorteggio)* - 1. Venti componenti del Consiglio superiore della magistratura sono nominati mediante sorteggio.

2. Il sorteggio si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la medesima Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per sei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per undici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

2. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2:

1) all'alinea, la parola: « eleggibili » è sostituita dalla seguente: « sorteggiabili »;

2) alle lettere a), b) e c), le parole: « della convocazione delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « del sorteggio »;

3) alle lettere d) ed e), le parole: « vengono convocate le elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « è effettuato il sorteggio ».

3. Gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

4. All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La formazione del nuovo Consiglio superiore della magistratura deve avvenire entro un mese dalla data dello scioglimento del precedente ».

Art. 4.

(Sostituzione di componenti nominati mediante sorteggio)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - *(Sostituzione di componenti nominati mediante sorteggio)* - 1. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura, di uno o più componenti nominati mediante sorteggio, entro un mese viene indetto un sorteggio suppletivo, con le modalità previste per la normale nomina dall'articolo 23, per l'assegnazione del posto o dei posti divenuti vacanti ».

Art. 5.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni inerenti:

a) alle date di effettuazione dei sorteggi;

b) alle modalità di realizzazione dei sorteggi;

c) alle modalità di presentazione delle candidature;

d) all'istituzione di un organo appositamente predisposto all'organizzazione e al corretto svolgimento dei sorteggi e alla predisposizione dei metodi per presentare eventuali contestazioni e reclami;

e) all'assunzione di ogni ulteriore misura che si ritenga necessaria affinché sia garantita la correttezza dei sorteggi;

f) alla predisposizione di un fondo destinato alla copertura delle spese relative alle procedure di sorteggio.

Art. 6.

(Consiglio in carica)

1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00